## DA REDIGERE DA PARTE DEGLI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2000

Egre. Sig.

Direttore Generale

Ulss/azienda ospedaliera/IOV

RACCOMANDATA R/R

**Oggetto:** intimazione a cessare la trattenuta del 2,50% prevista dall'art. 37, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e ripetizione dell'indebito sin qui versato

Egr. sig. direttore generale,

Tale assetto normativo ha previsto una prima fase, fino al 31 dicembre 2010, nella quale la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Con l'introduzione dell'art. 12, comma 10 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

Tale disposizione, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11.10.2012, n. 223 ha disposto che, nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione richiamata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude

<u>l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973</u>.

Nonostante ciò sulla mia retribuzione è sempre stata operata la trattenuta di cui all'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono pertanto a diffidare l'azienda da lei diretta ad effettuare ulteriormente tale trattenuta, intimandole nel contempo di restituirmi quanto indebitamente trattenuto a partire dal 1° gennaio 2011, maggiorato di interessi e/o rivalutazione come per legge.

firma